

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) CARATTOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIAN LUCA GRECO

Seduta del 16/04/2025

FATTO

La parte ricorrente contesta che, a seguito dell'estinzione anticipata di un finanziamento finalizzato, non le sarebbe stata rimborsata la quota parte dei servizi collegati a tale finanziamento e non usufruiti, oltre interessi.

La parte ricorrente, nel ricorso, ha affermato quanto segue:

- che in data 14.02.2024 ha acquistato un'auto presso la società ST srl, esercente convenzionato dell'intermediario resistente;
- che per acquistare l'autovettura è stata costretta alla sottoscrizione sia del finanziamento che dei servizi accessori indicati in contratto;
- che in data 10.06.2024 ha chiesto l'estinzione anticipata del finanziamento;
- che la quota parte dei servizi collegati e non usufruiti non è stata rimborsata;
- che il finanziamento comprendeva anche l'importo per i servizi.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, ha rilevato quanto segue:

in fatto

- in data 14.02.2024 il ricorrente stipulava il finanziamento n. *****882, finalizzato all'acquisto di un'autovettura;
- in sede di sottoscrizione veniva pattuito un piano di rateazione della somma finanziata, pari a € 17.624,49 (oltre interessi), da rimborsare in 120 rate (maggiorate per oneri di incasso) con decorrenza dal 19.03.2024, così strutturate:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- le prime 60 rate dell'importo di € 220,30;
- le successive 59 rate dell'importo di € 397,67;
- l'ultima rata di € 397,80;
- la somma finanziata comprendeva altresì i premi per le seguenti coperture, servizi e garanzie facoltative:
 - € 3.376,77 per la polizza collettiva P n. *****193;
 - € 297,00 di polizza protezione grandine offerta dalla N S.p.A.;
 - € 714,72 per la polizza Gap offerta da A;
- per ottenere il credito alle condizioni offerte veniva, inoltre, prevista l'adesione al servizio di marchiatura cristalli I*****;
- in data 10.06.2024 la parte ricorrente, per il tramite della concessionaria AL, chiedeva il conteggio di estinzione anticipata;
- in data 14.06.2024 la concessionaria estingueva il finanziamento con il pagamento di quanto previsto nel conteggio estintivo rilasciato;
- in data 16.09.2024 il cliente inviava una richiesta di chiarimenti circa la lettera di attivazione ricevuta in data 20.06.2024, nonché spiegazioni in merito all'asserita mancata detrazione dei premi delle polizze non godute;
- di aver fornito, in data 29.11.2024, puntuale riscontro al cliente, comunicando che la lettera di attivazione inviata in data 20.06.2024 risultava affetta da anomalia e fornendo le dovute spiegazioni in merito alle logiche di calcolo della voce "Servizi";
- in tale occasione, comunicava altresì di aver eseguito un bonifico dell'importo di € 285,50 per la restituzione delle spese di istruttoria, non calcolate nel conteggio in quanto richiesto da un soggetto "non consumatore";
- in data 10.12.2024 la ricorrente ha contestato la mancata detrazione dei premi assicurativi finanziati e richiesto la restituzione dell'ulteriore importo di € 4.556,37;

in via preliminare

- il ricorso deve ritenersi inammissibile poiché le richieste avanzate dalla parte ricorrente, per come formulate, sono assimilabili ad un facere infungibile e, pertanto, esulano dalla competenza dell'ABF;

nel merito

- il conteggio di estinzione anticipata è stato elaborato in ossequio alla disciplina di riferimento in materia, tenendo conto:
 - dell'art. 125-sexies Tub e delle Disposizioni di "*Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti*";
 - delle disposizioni IVASS vigenti in materia di rimborso dei premi assicurativi non goduti per le polizze connesse a mutui ed altri contratti di finanziamento, nonché i criteri riportati all'interno delle singole Condizioni di Polizza e Moduli di Adesione, tra cui l'art. 39 del regolamento 41/2018, citato dallo stesso ricorrente;
 - dei criteri indicati nell'art. 7 delle Condizioni Generali di Finanziamento e all'interno del box dedicato al punto 4;
- il calcolo di estinzione anticipata prevede:
 - un capitale residuo relativo al veicolo e inclusivo della maxirata pari a € 3.986,92 (somma già decurtata degli interessi dovuti per la vita residua del contratto e delle spese di incasso delle rate future);
 - interessi di € 32,01 (interessi maturati dal pagamento dell'ultima rata fino alla data di validità del conteggio estintivo, calcolati come interessi giornalieri moltiplicati per la differenza in giorni tra la data di validità del conteggio e l'ultima rata pagata);
 - commissione amministrativa servizi pari a € 25,00;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- servizi pari a € 1.246,30;
 - rate prossime alla scadenza e/o scadute per € 125,38;
 - spese invio estratto conto di fine contratto pari a € 2,00;
- per un totale di € 5.417,61;
- per quanto attiene la voce relativa ai servizi assicurativi, le quote di premio non goduto risultano correttamente detrattate dall'ammontare dovuto a titolo di estinzione;
 - infatti, la base di calcolo del capitale residuo fa riferimento al solo capitale ancora dovuto per il bene finanziato ed esclude, di conseguenza, quello ancora dovuto per il servizio assicurativo finanziato;
 - il criterio di calcolo enunciato nelle Condizioni Generali di finanziamento deve essere coordinato con la tipologia di piano di ammortamento, composto da una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente (cd piano di ammortamento alla francese);
 - nel caso di specie la quota capitale relativa ai servizi finanziati corrisposta dal cliente sulle singole rate dall'attivazione del contratto all'estinzione, era insufficiente a coprire quanto dovuto a titolo di premio per il medesimo periodo, in quanto parzialmente imputata agli interessi;
 - per tale ragione, nonostante abbia usufruito della copertura della polizza assicurativa per 5 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, al momento dell'estinzione vi erano quote non ancora corrisposte, le quali sono state addebitate nel conteggio estintivo, oltre alle imposte;
 - a mero titolo esemplificativo e didascalico, in relazione alla polizza Furto/Incendio, ha addebitato nel conteggio estintivo le imposte (ammontanti al 13,50% del premio lordo, come da normativa e come riportato nel relativo Modulo di Adesione) ed ha applicato, sul premio netto totale, il criterio proporzionale, rispetto al periodo in cui ha beneficiato della copertura assicurativa (5 mesi su 36):
 - $5/36 * 689,40 \text{ €} + 93,07 \text{ €} = 188,82$, a cui è stato detratto l'importo addebitato nelle singole rate quale sorte capitale in riferimento a tale servizio assicurativo, pari ad € 1,46 €, per un totale dovuto di € 187,36;
 - tale criterio di calcolo è stato applicato a tutte le altre voci a titolo di servizi inserite nella tabella riepilogativa, ad esclusione del servizio di Marchiatura Cristalli, addebitato per l'intera quota capitale ancora dovuta, in quanto consistente in un accessorio fisico, montato materialmente sulla vettura (*"La marchiatura indelebile dei cristalli I***** consiste nell'incisione del numero di targa o telaio sui cristalli del veicolo"*), non soggetto a decadenza a seguito di estinzione anticipata;
 - non sono stati rimborsati, come previsto dalla normativa, gli oneri fiscali.

La parte ricorrente, nelle repliche, ha sostanzialmente ribadito di non aver avuto i chiarimenti richiesti in merito alle discordanze emerse dai conteggi estintivi, richiamando per il resto quanto già riferito nel ricorso.

La parte ricorrente chiede all'Arbitro Bancario Finanziario l'integrale rimborso delle quote dei servizi non usufruite per complessivi € 4.556,37 oltre agli interessi legali.

L'intermediario resistente ha chiesto all'ABF:

- in via preliminare, di dichiarare inammissibile il ricorso;
- nel merito, di rigettare l'avversa domanda, perché infondata e anche documentalmente non provata, confermando la piena legittimità del conteggio di estinzione anticipata.

DIRITTO



La controversia ha ad oggetto un contratto di prestito finalizzato all'acquisto di un'autovettura stipulato in data 14.02.2024 ed estinto anticipatamente a giugno 2024.

Con il presente ricorso il ricorrente contesta la mancata restituzione dei servizi, collegati al finanziamento, non maturati a seguito dell'estinzione anticipata, chiedendo l'integrale rimborso della somma complessiva di € 4.556,37, oltre interessi legali.

In primo luogo, risulta dal conteggio estintivo versato in atti, datato 10.06.2024, che il ricorrente ha estinto il prestito versando l'importo di € 5.417,61.

L'intermediario ha riferito che il finanziamento sarebbe stato estinto dopo aver usufruito soltanto per 5 mesi dei vari servizi (su un piano di ammortamento previsto di 120 rate totali).

Dal conteggio estintivo prodotto in atti non emerge il numero delle rate scadute. Peraltro, il Collegio osserva che, dalla tabella di ammortamento, risulta che la prima rata è stata versata nel marzo 2024 mentre il finanziamento è stato estinto già nel mese di giugno; in sostanza sembrerebbero essere state versate soltanto 4 rate (marzo, aprile, maggio, giugno). Presumibilmente l'intermediario ha considerato anche febbraio, mese di stipula del finanziamento, come mese in cui il cliente ha usufruito delle polizze.

La parte ricorrente non sembra comunque aver formulato contestazioni in ordine al numero di rate scadute.

Non è stata allegata la liberatoria ma è stata depositata la contabile del bonifico di importo di € 5.417,61, pari a quello indicato in conteggio estintivo per estinguere il finanziamento.

Detto bonifico risulta eseguito da un soggetto diverso dal ricorrente ma nella causale indica chiaramente che la funzione di tale pagamento è quella di estinguere il contratto intestato alla parte ricorrente. Che il pagamento sia avvenuto da parte di AL Srl è peraltro espressamente confermato anche dall'intermediario.

Il Collegio rileva altresì che l'estinzione anticipata del prestito è stata preceduta da un rimborso anticipato parziale per € 9.000,00.

È stata versata agli atti copia integrale del contratto, sottoscritto in tutte le sue parti in data 14.02.2024. Il TAN è pari al 14,45%, il TAEG è indicato in misura 16,65%. Il contratto prevede un piano di rateazione della somma finanziata, pari a € 17.624,49 (oltre interessi) da rimborsare in 120 rate (maggiorate per oneri di incasso) con decorrenza dal 19.03.2024, così strutturate:

- le prime 60 rate dell'importo di € 220,30;
- le successive 59 rate dell'importo di € 397,67;
- l'ultima rata di € 397,80.

Inoltre, la somma finanziata in contratto comprende, oltre a € 325,00 di spese di istruttoria e € 16,00 per imposta di bollo, i premi per le seguenti coperture, servizi e garanzie:

- € 3.376,77 per la polizza collettiva P n. *****193 (composta da Kasko, Danni accessori, Furto e Incendio, Infortunio conducente, cfr. infra);
- € 297,00 di polizza protezione grandine offerta dalla N S.p.A.;
- € 714,72 per la polizza Gap offerta da A;
- € 245,00 per il servizio di marchiatura cristalli I*****.

L'intermediario ha allegato il modulo di adesione alle varie polizze poste a garanzia del finanziamento, sottoscritte dalla parte ricorrente lo stesso giorno del contratto di finanziamento (14.02.2024):

- Polizza N n. *****96, con costo del premio pari a € 297,00 e durata di 36 mesi;
- Polizza GAP n. *****001, con costo del premio pari a € 714,72 e durata di 72 mesi;
- Polizza P n. *****93, con costo totale di € 3.376,77 (di cui € 1.569,13 per Kasko, € 782,47 per Danni Accessori, € 782,47 per Furto e Incendio, € 242,60 per Infortuni conducente)



L'intermediario ha depositato altresì l'allegato 1 al SECCI, dal quale emergono i costi di polizza.

A seguito di specifica richiesta di spiegazione in ordine ai calcoli effettuati nel conteggio estintivo, in data 29.11.2024 l'intermediario ha fornito una spiegazione circa le modalità di calcolo seguite per l'estinzione anticipata del finanziamento.

In tale occasione la parte resistente ha altresì riferito di aver effettuato un rimborso di € 285,00 relativo alle spese di istruttoria non maturate.

La parte resistente non ha chiarito quali siano state le modalità di calcolo utilizzate per calcolare il rimborso della quota non maturata delle spese di istruttoria. Presumibilmente tale commissione è stata considerata come costo up front, da rimborsare secondo il criterio della curva degli interessi. Si segnala in proposito che, tuttavia, l'intermediario non ha allegato il piano di ammortamento del finanziamento dal quale possa risalirsi al criterio cd della curva degli interessi.

Le parti concordano sull'avvenuta estinzione anticipata del finanziamento in base al conteggio estintivo emesso in data 10.06.2024.

Come riferito dall'intermediario, in data 16.09.2024 il cliente inviava una richiesta di chiarimenti con riferimento alla lettera di attivazione dell'estinzione anticipata ricevuta in data 20.06.2024 nonché spiegazioni in merito al rimborso dei premi delle polizze non goduti.

Con comunicazione del 29.11.2024, l'intermediario ha fornito riscontro a tale richiesta, precisando che il proprio sistema era stato interessato da un'anomalia e invitando la parte ricorrente a non tener conto di tale comunicazione. Con tale missiva la parte resistente, dopo aver comunicato il rimborso della somma di € 285,50 a titolo di restituzione delle spese up front, ha fornito spiegazioni in ordine alle modalità di calcolo dei Servizi.

Per quanto attiene al rimborso dei servizi accessori, l'intermediario ha riferito di aver considerato un rimborso secondo il criterio *pro rata temporis*. Nello specifico, ha evidenziato che, data la previsione del rimborso con il piano di ammortamento alla francese, la quota capitale pagata dalla parte ricorrente prima dell'estinzione anticipata (prime 5 rate) non sarebbe stata sufficiente a coprire la quota pro rata dei Servizi, allegando un'apposita tabella riepilogativa.

Per quanto i calcoli effettuati dall'intermediario mantengano di per sé una propria coerenza intrinseca, ad avviso del Collegio essi presentano profili di criticità rispetto alla documentazione contrattuale e a quella relativa ai conteggi estintivi.

Infatti, da un lato è lo stesso intermediario a riferire che: i) il criterio di calcolo utilizzato deve essere coordinato con riferimento alla tipologia di piano di ammortamento applicato al caso di specie; ii) il piano di ammortamento utilizzato è un piano di ammortamento cd "alla francese", composto da una quota capitale crescente e una quota capitale decrescente; iii) il particolare piano di ammortamento utilizzato prevede che la quota capitale pagata è insufficiente a coprire quanto dovuto a titolo di premio per i servizi assicurativi; iv) l'insufficienza della rata a coprire i servizi deriva dal fatto che il cliente ha stipulato un contratto con la cd "Minirata".

D'altro canto, quanto affermato dall'intermediario pare difficilmente comprensibile sulla base della documentazione contrattuale e successiva nonché delle nozioni di tecnica bancaria. Infatti, dall'analisi del contratto e dei conteggi di estinzione anticipata, emerge che:

- il contratto di finanziamento indica un importo totale del credito pari a € 17.624,49, comprensivo dei servizi assicurativi facoltativi (finanziati);
- il par. 2 del SECCI dispone che *"le rate sono calcolate secondo un piano di ammortamento alla francese e cioè con rate costanti (ad eccezione dell'ultima rata"*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

sulla quale verranno applicati gli arrotondamenti previsti), che prevedono una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente”;

- il piano di rimborso non ha nei fatti in realtà una rata costante;
- dall'estratto conto di fine rapporto sembra potersi desumere che il piano di ammortamento, non versato in atti, preveda nel primo periodo (quello con la mini rata da € 220,30) una quota capitale particolarmente bassa (circa € 8,00), con una progressione poco significativa (circa € 0,20 tra la prima e la seconda rata);
- il conteggio di estinzione anticipata parziale, emesso in data 10.04.2024, indicava come capitale residuo da rimborsare solo l'importo di € 12.979,01 che, come tale, non ricomprendeva i costi relativi ai Servizi;
- a seguito del pagamento dell'importo di € 9.000,00, lo stesso conteggio estintivo riportava come “nuovo capitale residuo” la somma di € 3.979,01;
- a distanza di due mesi dal pagamento della somma di cui sopra, in data 10.06.2024 l'intermediario ha fornito un conteggio per l'estinzione anticipata totale del finanziamento dal quale risulta un capitale residuo (€ 3.986,92) di poco superiore a quello indicato nel precedente conteggio estintivo, maggiorato dell'ulteriore importo di € 1.246,30, relativo alla voce “Servizi”.

Premesso quanto sopra, il Collegio ricorda che il piano di ammortamento alla francese prevede che la rata sia calcolata secondo una specifica metodologia matematica, che consente di compensare l'immediato pagamento degli interessi maturati tempo per tempo con l'estinzione del capitale nell'arco di tempo considerato. Questo principio non sembra pienamente rispettato nel caso di specie, considerando il basso importo della quota capitale restituita in forza del piano di ammortamento (per lo meno nel periodo della mini rata).

Ancora più in generale, il Collegio osserva che il piano di ammortamento costituisce il programma di riduzione e/o estinzione del debito. Come tale, esso dovrebbe rappresentare un percorso di graduale diminuzione dell'esposizione debitoria del cliente, finalizzata all'estinzione del debito stesso. Nel caso di specie, viceversa, il piano di ammortamento costruito dall'intermediario, oltre a presentare criticità con i principi propri del piano di ammortamento alla francese, sembra costruito senza tenere conto del principio di necessaria riduzione dell'esposizione debitoria. Infatti, come confermato anche dallo stesso intermediario, la rata prevista, inclusiva di una bassa quota capitale, non è neppure sufficiente a coprire quanto dovuto a titolo di premio per i servizi assicurativi. Tale circostanza – ossia l'insufficienza della rata a coprire la quota mensile del premio - determina l'ulteriore incoerenza che ad ogni rata pagata l'esposizione debitoria del cliente aumenta.

Peraltro, tale circostanza non è neppure evincibile dalla documentazione contrattuale ed emerge a sorpresa soltanto nel momento in cui il cliente chiede di poter estinguere anticipatamente il finanziamento.

Ciò è proprio quel che è avvenuto nel caso di specie, ove la parte ricorrente, dopo aver effettuato una prima estinzione anticipata parziale all'esito della quale residuava un capitale residuo di € 3.979,01, si è vista addebitare, per procedere all'estinzione definitiva, l'ulteriore somma di € 1.246,30 relativa ai servizi fruiti ma non pagati.

Il difetto di trasparenza è ancora più evidente in considerazione del fatto che nel conteggio di estinzione parziale l'intermediario ha indicato unicamente il capitale residuo relativo al veicolo (e alle spese di istruttoria) e non anche il capitale relativo ai Servizi accessori, con ciò ingenerando l'affidamento del cliente su una minore esposizione debitoria residua (incrementata a sorpresa di € 1.246,30 nel conteggio estintivo finale). Infatti, un conteggio finale di estinzione del prestito coerente con il conteggio di estinzione parziale già



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

trasmesso al cliente non avrebbe dovuto recare ulteriori importi da rimborsare (ovvero l'importo di € 1.246,30 per i costi assicurativi fruiti e non pagati), oltre al capitale residuo. Ciò posto, il Collegio ritiene che l'intermediario resistente debba provvedere al ricalcolo del piano di ammortamento secondo le condizioni contrattuali (ammortamento alla francese a regola d'arte per tutta la durata del finanziamento, in assenza di periodi di preammortamento), con obbligo di restituire a parte ricorrente quanto corrisposto in eccesso, maggiorato di interessi legali dal reclamo al saldo (cfr. in termini analoghi Collegio di Torino, decisione n. 10750/2024).

P.Q.M.

**Il Collegio accoglie parzialmente ai sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA